

rosoli prodotti dalla farmaceutica araba medievale, in particolare egiziana, originata dall'alchimista Agazis, il quale insegnò il processo della distillazione dell'alcool dal vino mediante l'uso dell'alambicco.

Nel corso del secolo XIX in molte case della Costiera Amalfitana e specialmente a Minori veniva preparato un liquore al limone, mediante l'impiego dell'alcool; esso veniva servito a conclusione di lauti pranzi, allo scopo di favorire la digestione. Inizialmente la qualità di agrumi utilizzata era la lima o limetta, un limone di piccole dimensioni dalla buccia sottile, colto dalla pianta per questa operazione non ancora completamente maturo. In seguito sono stati impiegati altri tipi di limoni, tra cui in particolare lo sfusato.

L'invenzione della ricetta di questo sensazionale e gradevole elisir è contesa tra Minori e Capri. Naturalmente sarà piuttosto difficile dirimere la questione, in quanto queste ideazioni alimentari sono in genere il risultato di quasi contemporanei e indipendenti ritrovati.

L'utilizzo del «Limone Costa d'Amalfi IGP» dovrà essere dimostrato mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute/fatture di acquisto dai produttori o condizionatori riconosciuti ed autorizzati dagli organismi preposti alla sua tutela. Tale documentazione dovrà essere annotata e conservata tra i documenti ufficiali dell'azienda nelle modalità usuali di legge per consentirne il controllo.

Nel caso un trasformatore si avvalga di bucce preparate da un altro operatore, egli dovrà farsi rilasciare idonea dichiarazione comprovante il rapporto ponderale fra i limoni avviati alla pelatura e le bucce realizzate. A sua volta il cedente dovrà ugualmente mantenere evidenza dei propri acquisti e del rapporto tra essi e le bucce prodotte.

Il Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi IGP» è stato costituito per la tutela e valorizzazione del limone Costa d'Amalfi, il 3 ottobre 2002 con marchio registrato CEE del 4 luglio 2001 ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92. In particolare il Consorzio si propone di svolgere funzioni di tutela giuridica ed economica, promozione, valorizzazione e cure generali degli interessi relativi alla denominazione ed inerenti alla coltivazione, produzione, commercializzazione e trasformazione del Limone Costa d'Amalfi IGP, nonché tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi di tutela dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, compreso l'utilizzo del limone Costa d'Amalfi IGP come ingrediente;

g) eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali:

disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

decreto 20 luglio 1999 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 1999. Iscrizione nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ai sensi del Reg. CE n. 2446/2000;

h) nome e indirizzo del richiedente:

Consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi IGP - via Papa Leone X n. 9 - 84011 Amalfi - Sede operativa: corso Regina, 71 c/o ex Palazzo Comunale - 84010 Maiori (SA)

e

Federvini - Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini - via Mentana, 2b - 00185 Roma;

i) eventuali termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente ai punti sopra indicati ed alle norme nazionali:

i. Deve essere indicata in etichetta, nell'ambito della lista degli ingredienti, la menzione del valore ponderale minimo necessario nella preparazione del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi». Tale valore non può essere inferiore a 250 grammi di frutto intero per litro di liquore. Le aziende dovranno poi garantire agli organi di controllo presso l'impianto produttivo, la puntuale registrazione e conservazione dell'esatto rapporto ponderale per lotto di liquore prodotto in tal guisa.

ii. L'indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» (ed eventuali suoi simboli o loghi identificativi) potrà essere ripetuta anche fuori del campo visivo in cui sono indicate la quantità volumica ed il titolo alcolometrico volumico nominale.

16A04482

DECRETO 8 giugno 2016.

Modifica del decreto 10 giugno 2014, di "Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Nocino di Modena»".

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 giugno 2014, n. 3510, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 17 giugno 2014, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Nocino di Modena»»;

Vista la nota del 6 luglio 2015 n. Ares(2015)2818574 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale è stata segnalata la necessità di integrare la scheda tecnica con alcune caratteristiche specifiche del «Nocino di Modena», nonché, chiarire alcuni aspetti relativi all'imbottigliamento;


Considerato l'approfondimento condotto con il settore produttivo volto a fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione europea;

Vista la nota del 30 ottobre 2015, prot. n. 5913, con la quale l'Italia ha fornito le informazioni supplementari richieste;

Vista la nota del 14 aprile 2016 n. Ares(2016)1768314 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale sono state accolte positivamente le informazioni supplementari fornite dall'Italia;

Ravvisata la necessità di modificare la scheda tecnica della I.G. «Nocino di Modena» allegata al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 giugno 2014, n. 3510, al fine di precisare le caratteristiche specifiche della I.G., secondo quanto richiesto dalla Commissione europea;

Ritenuto che le integrazioni apportate alla scheda tecnica non modificano il metodo di produzione e la specifica qualità della I.G. «Nocino di Modena»;



Decreta:

Art. 1.

Modifica della scheda tecnica

1. La scheda tecnica della indicazione geografica «Nocino di Modena» approvata con decreto ministeriale n. 3510 del 10 giugno 2014, di cui in premessa, è modificata. Il paragrafo *b)* Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria di appartenenza è sostituito con il seguente testo:

«*b)* Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria di appartenenza:

il titolo alcolometrico è 38-43% in volume;

il tenore di zuccheri è 150-400 g/litro, espresso in zuccheri invertiti;

l'acidità è pari a 0,4%±0,1, espressa in acido citrico;

la densità relativa a 20 °C (d 20/20°) è pari a 1,08±0,03;

l'estratto secco netto è pari a 290 g/litro ±60;

il valore delle ceneri è pari a 0,12±0,03, espresso in g per 100 ml.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2016

Il Capo del dipartimento: BLASI

16A04483

DECRETO 8 giugno 2016.

Modifica del decreto 2 luglio 2013, di “Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Mirto di Sardegna»”.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURUALE

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2013, n. 4396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 13 agosto 2013, recante disposizioni in ma-

teria di “Attuazione dell’art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Mirto di Sardegna»;

Vista la nota del 9 aprile 2015 n. Ares(2015)1527602 della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale è stata segnalata la necessità di integrare la scheda tecnica con alcune caratteristiche specifiche del «Mirto di Sardegna», nonché, con alcuni chiarimenti rispetto all’imbottigliamento;

Considerato l’approfondimento condotto con il settore produttivo volto a fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione europea;

Vista la nota del 22 maggio 2015 prot. n. 3270 con la quale l’Italia ha fornito le informazioni supplementari richieste;

Vista la nota del 14 aprile 2016 n. Ares(2016)1768292 della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale sono state accolte positivamente le informazioni supplementari fornite dall’Italia;

Ravvisata l’opportunità di modificare la scheda tecnica della I.G. «Mirto di Sardegna» allegata al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2013, n. 4396 al fine di precisare meglio le caratteristiche specifiche della I.G. e dettagliare alcuni aspetti relativi all’imbottigliamento;

Ritenuto che le integrazioni apportate alla scheda tecnica non modificano il metodo di produzione e la specifica qualità della I.G. «Mirto di Sardegna»

Decreta:

Art. 1.

Modifica della scheda tecnica

1. È approvata la scheda tecnica dell’indicazione geografica «Mirto di Sardegna» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tale scheda tecnica sostituisce l’allegato A del decreto ministeriale n. 4396 del 2 luglio 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2016

Il Capo del dipartimento: BLASI

